

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

Pacchetto famiglia e previdenza sociale^{1 2}

Capo I

Previdenza e assicurazioni sociali

Art. 1 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli)

1. Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli o di minori affidati, qualora residenti in regione, il contributo di cui al comma 2. Nel caso di lavoratori/trici dipendenti il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta.³

2. Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato a copertura dei periodi di cui al comma 1, e comunque in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno, per un totale complessivo massimo di euro 18 mila. Il contributo spetta dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.⁴

3. Il contributo previsto ai commi 1 e 2 può essere corrisposto, in caso di nascita, adozione o affidamento, anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e in misura pari all'importo dei versamenti previdenziali obbligatori effettuati, e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila.⁵

4. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che, svolgono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale entro i cinque anni di vita del/della bambino/a o entro cinque anni dalla data del provvedimento di adozione, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore ad euro 4 mila 500 rapportati ad anno, per un importo complessivo massimo di euro 18 mila. In caso di

¹ In B.U. 21 febbraio 2005, n. 7 - Numero straordinario.

² Si vedano il DPRReg. 15 giugno 2005, n. 9/L; il DPRReg. 27 ottobre 2005, n. 13/L; il DPRReg. 4 giugno 2008, n. 3/L; il DPRReg. 17 giugno 2009, n. 2/L; il DPRReg. 15 maggio 2012, n. 5/L e il DPRReg. 12 giugno 2012, n. 6/L, che approvano il regolamento di esecuzione della presente legge.

Si veda il D.P.P. 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg., modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 2006, n. 17-70/Leg. limitatamente alla Provincia di Trento, che ha dato attuazione alla presente legge e al relativo regolamento regionale di esecuzione, DPRReg. 15 giugno 2005, n. 9/L, limitatamente alla Provincia di Trento. Si veda il DPRReg. 28 aprile 2006, n. 5/L che modifica il regolamento di esecuzione della presente legge. Si veda, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2006, n. 233, recante *Proroga sino al 31 dicembre 2007 dei criteri adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare*, e il DPRReg. 23 agosto 2006, n. 11/L.

³ Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

⁴ Comma modificato dall'art. 4, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

⁵ Comma modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. b), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso. Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni.⁶

4-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti, in alternativa, alle medesime condizioni e in presenza dei medesimi requisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 6, per il sostegno dei versamenti in una delle forme di previdenza complementare disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'ammontare del contributo può arrivare fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e fino all'importo di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 4, per un importo complessivo massimo in entrambi i casi di euro 8 mila. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 5. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi annui finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.⁷

4-ter. I contributi di cui al comma *4-bis* possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, fino all'importo di euro 4 mila rapportati all'anno, per un importo complessivo massimo di euro 8 mila. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso.⁸

5. Ogni disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo è stabilita con regolamento regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.^{9,10}

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono tra loro compatibili, ma non cumulabili, fermo restando che non possono comunque essere superati i limiti previsti per ciascun tipo di contributo. Non sono cumulabili, inoltre, con gli interventi di cui all'articolo 2, né con gli interventi previsti dagli articoli 4, *6-bis*, *6-ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti) e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui ai commi *4-bis* e *4-ter*, fermo restando che spettano dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno di vita

⁶ Comma modificato dall'art. 4, comma 3 e 4 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 2, comma 1, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria), successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

⁹ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 5 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

del/della bambino/a o, in caso di adozione, dalla fine del terzo mese alla fine del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.¹¹

6-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.¹²

Art. 2 (Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti)

1. Ai/Alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e e ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari nelle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e, nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti, dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, può essere corrisposto, per i periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, un contributo pari all'importo del versamento effettuato per la copertura previdenziale dei suddetti periodi e comunque in misura non superiore a euro 4 mila rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso di lavoratori dipendenti, privati e pubblici, il contributo spetta per i periodi di aspettativa non coperti da contribuzione. Il contributo non spetta a coloro che sono titolari di pensione diretta.¹³

1-*bis*. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 9 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o bambini affidati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 4 mila rapportati ad anno.¹⁴

2. A coloro che sono residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige e che svolgono attività lavorativa a tempo parziale per prestare assistenza domiciliare a familiari non autosufficienti, può essere corrisposto un contributo ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100 per cento di quelli previsti per il medesimo contratto a tempo pieno e comunque in misura non superiore a euro 2 mila rapportati ad anno. Il contributo viene concesso fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.¹⁵

2-*bis*. Per il medesimo periodo dedicato all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti, i contributi di cui al presente articolo possono essere richiesti anche per il sostegno della previdenza complementare fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* e di euro 2 mila rapportati all'anno per i soggetti di cui al comma 2, fermo restando l'ammontare massimo complessivo previsto per ciascun intervento. I contributi di cui al presente comma, fino all'importo massimo di euro 4 mila rapportati ad anno, possono essere richiesti anche dai/dalle collaboratori/trici domestici/che. I criteri per la corresponsione dei contributi di cui al presente articolo sono fissati con il regolamento regionale di cui al comma 3. Tale regolamento può prevedere inoltre che per poter aver diritto ai contributi il/la richiedente debba aver maturato, al momento della presentazione della domanda, un montante contributivo minimo il cui importo è da definire con il medesimo

¹¹ Comma modificato dall'art. 4, comma 6 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, e dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

¹² Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

¹³ Comma modificato dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2 e dall'art. 2, comma 2, lettera a) e b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

¹⁴ Comma introdotto dall'art. 4, comma 8 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, successivamente modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7. Si segnala che nel corrispondente testo tedesco, le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis".

¹⁵ Comma modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a) e d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6. Si segnala che nel corrispondente testo tedesco, le parole "pro Jahr" sono state sostituite dalle parole "auf Jahresbasis".

regolamento in misura comunque non superiore alla metà dei contributi massimi finalizzati al sostegno della previdenza complementare fissati dal presente comma.¹⁶

3. L'individuazione delle categorie di familiari, la determinazione del livello di non autosufficienza, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabilite con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Fermo restando che il contributo non può superare gli importi di cui ai commi 1 e 2, il regolamento regionale può prevedere inoltre che il contributo stesso venga graduato in relazione al livello di non autosufficienza del/della familiare al/alla quale l'assistenza è rivolta. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.¹⁷

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli interventi previsti dagli articoli 4, 6-*bis*, 6-*ter* e, nel caso in cui il/la titolare dell'azienda agricola coincida con il/la beneficiario/a dell'intervento, dagli articoli 14 e seguenti della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni. Non sono altresì cumulabili con l'intervento di cui alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni. I contributi a sostegno della previdenza complementare di cui al comma 2-*bis*, possono essere erogati anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, esclusa quella derivante dalla perdita del lavoro, e sono cumulabili con le indennità e i congedi previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.¹⁸

4-*bis*. Le Province possono prevedere che i contributi di cui al presente articolo finalizzati al sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali siano anticipati all'interessato/a.¹⁹

[Art. 3²⁰ (Assegno regionale al nucleo familiare)]

1. Ai/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'INPS e agli/alle iscritti/e nella gestione separata, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda. L'assegno spetta ai/alle cittadini/e comunitari/ie entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Con il regolamento di cui al comma 4 la Giunta regionale può prevedere ulteriori requisiti per beneficiare dell'assegno di cui al presente articolo. L'assegno spetta ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. Non spetta ai/alle componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente modificato dall'art. 4, comma 2, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

¹⁷ Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 9 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

¹⁸ Comma dapprima modificato dall'art. 2, comma 5 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente, dall'art. 4, comma 2, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 ed infine sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 20 ottobre 2021, n. 6.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

²⁰ Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 26 luglio 2016, n. 7, con decorrenza 1° gennaio 2018.

ai/alle partecipanti a collegi e commissioni. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).²¹

2. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un unico genitore l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella B).

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un/una figlio/a o equiparato/a disabile l'assegno di cui al comma 1 è corrisposto, secondo quanto previsto dall'allegata tabella C). Con regolamento regionale può essere previsto un aumento dell'assegno non superiore al 30 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti più figli o equiparati disabili.²²

4. La composizione del nucleo familiare, la definizione di "unico genitore", i figli ed equiparati, nonché la condizione economica del nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo, sono stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1. Con regolamento regionale, approvato previa intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli elementi di riferimento per la valutazione della condizione economica, inclusa la composizione del nucleo familiare e i sistemi di valutazione, possono essere assunti anche con modalità differenziate, tali da garantire omogeneità con i sistemi adottati dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive politiche sociali. Le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli assegni sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento. Le Province possono altresì stabilire che l'assegno venga erogato in tutto o in parte nella forma di buoni di servizio secondo criteri e modalità dalle stesse definiti.²³

4-bis. L'assegno di cui al presente articolo è istituito in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e con riferimento all'articolo 31 della Costituzione, allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, la normativa statale vigente in materia di previdenza e istituire forme di tutela e sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale. L'assegno di cui al presente articolo è da intendersi quindi, sin dal momento della sua istituzione, integrativo dell'assegno al nucleo familiare previsto dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti) ed è cumulabile con eventuali assegni familiari erogati da Istituti previdenziali. L'assegno regionale spetta in ogni caso, in presenza dei requisiti richiesti, anche a coloro che non beneficiano dei suddetti assegni statali.²⁴

5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 68 milioni 900 mila euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5.²⁵]

²¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 4, comma 10 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall'art. 3, comma 3, della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) e, successivamente sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. La Corte costituzionale, con Sentenza 7 giugno 2013, n. 133 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – I serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nel testo modificato dal citato art. 3, comma 3 della l.r. n. 8/2011. Il comma in parola è stato, infine, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 12 settembre 2013, n. 6.

²² Comma modificato dall'art. 4, comma 11 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. Si veda anche l'art. 5 della stessa legge.

²³ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 14 comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Comma successivamente modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

²⁴ Comma inserito dall'art. 3, comma 1 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.

²⁵ Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 21 dello stesso articolo 2, e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (Legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 2, comma 3, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4.

Art. 4²⁶ (Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa)

1. Nei confronti delle persone disoccupate che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige spetta un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati rapportato all'anno non superiore ad euro 7 mila. Per le cittadine e i cittadini comunitari l'assegno spetta entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. L'assegno è corrisposto secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in armonia con le rispettive politiche del lavoro e nei limiti delle risorse a tal fine assegnate dalla Regione, stabiliscono i requisiti di accesso, gli importi, le modalità di corresponsione del contributo, nonché quant'altro si renda necessario per l'attuazione dello stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta altresì ai soggetti residenti nella regione Trentino-Alto Adige che:

- a) in attuazione di accordi sindacali per i quali non sia riconosciuta la contribuzione figurativa, accettano di ridurre l'attività lavorativa al fine di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- b) sono sospesi per crisi di mercato e non sono coperti da contribuzione previdenziale.

3. Il contributo previsto dal comma 1 viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia.

Art. 4-bis²⁷ (Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo)

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*²⁸

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 28 mila 800.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*²⁹

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 870 mila.

Art. 7 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici" e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*³⁰

2. *(omissis)*³¹

3. *(omissis)*³²

²⁶ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 4 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'articolo 3 della stessa legge.

²⁷ Articolo introdotto dall'art. 4, comma 12 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria) e, successivamente, soppresso dall'art. 2, comma 5 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 5 della l.r. n. 3/2008 e l'art. 3 della l.r. n. 4/2013.

²⁸ Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 11 settembre 1961, n. 8.

²⁹ Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 2 gennaio 1976, n. 1.

³⁰ Integra il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³¹ Aggiunge il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

4. *(omissis)*³³
5. *(omissis)*³⁴
6. *(omissis)*³⁵
7. *(omissis)*³⁶
8. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un maggior onere annuo di euro 450 mila.

Art. 8 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente “Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804”)

1. *(omissis)*³⁷
2. *(omissis)*³⁸
3. *(omissis)*³⁹
4. *(omissis)*⁴⁰
5. *(omissis)*⁴¹

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*⁴²
2. *(omissis)*⁴³
3. *(omissis)*⁴⁴
4. *(omissis)*⁴⁵
5. *(omissis)*⁴⁶
6. *(omissis)*⁴⁷
7. Il contributo di cui al comma 6 non è cumulabile⁴⁸ con gli altri interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri interventi previsti dalla presente legge.
8. Per le finalità previste dal comma 6 e dall’articolo 4 della legge regionale 7/1992, come modificato dal presente articolo, è previsto un onere annuo non superiore ad euro un milione.

³² Modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³³ Modifica il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁴ Modifica il comma 4 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁵ Modifica il comma 5 dell’art. 3 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁶ Sostituisce l’art. 5 della l.r. 9 dicembre 1976, n. 14.

³⁷ Modifica il titolo della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

³⁸ Modifica il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

³⁹ Sostituisce l’art. 2 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴⁰ Modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴¹ Modifica il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 9 agosto 1957, n. 15.

⁴² Modifica l’art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴³ Modifica l’art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁴ Aggiunge un periodo al comma 1 dell’art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁵ Aggiunge il comma 1-bis e 1-ter dopo l’art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁶ Modifica l’art. 4, comma 2, della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁷ Aggiunge il Capo I-bis dopo il Capo I della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.

⁴⁸ Le parole “non è cumulabile” introdotte dall’art. 4, comma 13 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3⁴ hanno sostituito le precedenti parole “è incompatibile”.

Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*⁴⁹

Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive modificazioni ed integrazioni)

1. *(omissis)*⁵⁰

2. *(omissis)*⁵¹

3. *(omissis)*⁵²

4. *(omissis)*⁵³

5. *(omissis)*⁵⁴

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 recante “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale”)

1. *(omissis)*⁵⁵

2. *(omissis)*⁵⁶

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 15 milioni.⁵⁷

2. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 4 e [4-bis]⁵⁸ sono attuati in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma, tramite le risorse alle stesse Province attribuite ai sensi del comma 1. A tal fine ed in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali, con regolamento regionale, emanato d’intesa con le Province interessate, sono determinati gli interventi di cui al comma 1 da attivare in ciascuna provincia al fine di rispondere alle esigenze individuate come prioritarie in essa.⁵⁹

⁴⁹ Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell’art. 7, della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3.

⁵⁰ Modifica l’art. 1, comma 1, della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵¹ Sopprime le parole “e i richiedenti risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento” dell’art. 1, comma 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

⁵² Aggiunge il comma 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dopo il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵³ Sostituisce il primo periodo dell’art. 7, comma 6 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵⁴ Sostituisce l’art. 8 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19.

⁵⁵ Modifica l’art. 1, comma 1 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁵⁶ Inserisce l’art. 1-*bis* dopo l’art. 1 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁵⁷ Comma dapprima modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (*Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009*) e, successivamente, dall’art. 6, comma 2 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (*Legge finanziaria*) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e dall’art. 2, comma 6 della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l’art. 3 della l.r. n. 4/2013. Il comma è stato poi sostituito dall’art. 4, comma 3, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7 e da ultimo modificato dall’art. 4, comma 1 della l.r. 24 luglio 2024, n. 2.

⁵⁸ Il rinvio all’articolo 4-*bis* è da intendersi soppresso così come disposto dall’art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁵⁹ Comma modificato dall’art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (*Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009*).

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 9, sono delegate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano.⁶⁰

4. La Giunta regionale tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province autonome provvede a ripartire i fondi previsti dagli articoli 1, 2, [3]⁶¹, 4, [4-bis]⁶² e 9 assegnando le risorse alle Province. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi.⁶³

5. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi di cui agli articoli 1, 2, [3]⁶⁴, ivi comprese le tabelle A), B) e C) ed escluso il comma 5, nonché agli articoli 4, [4-bis]⁶⁵ e 9, comma 6 possono essere adeguati in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.⁶⁶

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 si applicano solo per la copertura previdenziale di periodi successivi al 1° gennaio 2005.

7. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1, 2, [3]⁶⁷, 4 e [4-bis]⁶⁸ realizzati nell'anno solare immediatamente precedente.⁶⁹

8. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle domande di contributo presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente successivamente al 1° gennaio 2005.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai versamenti volontari effettuati per gli anni successivi al 2004.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano a tutti coloro che risultano iscritti all'assicurazione volontaria di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

12. Nelle leggi regionali in materia di previdenza integrativa per variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati si intende la media della variazione dell'indice stesso rilevato nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. A decorrere dal 1° giugno 2005 è preclusa la possibilità di aderire alle forme assicurative previste agli articoli 10, 18, 23 e 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli articoli 10, 13, 18, 22, 23 e 28 continuano ad applicarsi limitatamente agli eventi che si sono verificati entro la scadenza dell'anno assicurativo in essere alla data del 31 maggio 2005. Con il 1° luglio 2005 cessano di avere applicazione gli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano con riferimento

⁶⁰ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

⁶¹ Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶² Il rinvio all'articolo 4-bis è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶³ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

⁶⁴ Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁵ Il rinvio all'articolo 4-bis è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁶ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009).

⁶⁷ Il rinvio all'articolo 3 è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁸ Il rinvio all'articolo 4-bis è da intendersi soppresso così come disposto dall'art. 4, comma 3, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶⁹ Comma dapprima modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e, successivamente, dall'art. 4, comma 3, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

agli assegni regionali al nucleo familiare spettanti a decorrere dal 1° luglio 2005. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il Capo II della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e cessa la possibilità di aderire all'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, già sospesa ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

14. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 2 gennaio 1976, n. 1, 9 dicembre 1976, n. 14, 9 agosto 1957, n. 15, 25 luglio 1992, n. 7, 27 novembre 1993, n. 19 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.⁷⁰

15. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2004 risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione regionale di somme indebitamente percepite ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8, 11 novembre 1971, n. 42 e 2 gennaio 1976, n. 1 e che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno restituendo ratealmente gli importi dovuti, possono, a domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2005, restituire in unica soluzione l'indebito residuo. In tale caso le somme non ancora versate all'Amministrazione regionale verranno scontate del 20 per cento e dovranno essere versate entro un mese dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ad effettuare il versamento.

Art. 14 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 59 milioni 150 mila, di cui euro 1.874.900,00 per arretrati, a carico dell'esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 si provvede per euro 58 milioni 550 mila con i fondi del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 a disposizione sul capitolo 670 della spesa e per euro 600 mila con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa che presenta sufficiente disponibilità.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁷⁰ Si veda il DPR. 5 maggio 2005, n. 8/L.

PREVIDENZA

TABELLA/TABELLE A)⁷¹

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder								
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7	
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38	
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49	
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60	
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72	
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82	
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95	
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05	
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18	
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29	
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40	
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52	
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63	
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74	
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85	
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97	
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07	
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20	
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30	
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43	
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53	
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65	
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 83,77	€ 83,77	
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88	

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷¹ L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella A), della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 1

TABELLA/TABELLE B)⁷²

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE (IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)
FAMILIEN MIT NUR EINEM ELTERNTEIL (IN DENEN KEINE KINDER ODER DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN MIT BEHINDERUNG LEBEN)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder							
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00		€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00		€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00		€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00		€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00		€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00		€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00		€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00		€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00			€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00			€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00				€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00				€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00					€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00					€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00						€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00						€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00							€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00							€ 56,88	€ 56,88

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷² L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella B) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.

PREVIDENZA

TABELLA/TABELLE C)⁷³

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI
FAMILIEN MIT KINDERN ODER DIESEN GLEICHGESTELLTEN PERSONEN MIT BEHINDERUNG

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli
Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage je nach wirtschaftlicher Lage der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli/Anzahl der Kinder								
da ... von ...	a ... bis ...	Figlio unico Einzelkind	2 o/oder 1*	3	4	5	6	7	oltre/über 7	
€ 0,00 -	€ 13.479,00	€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94	
€ 13.479,01 -	€ 16.342,00	€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53	
€ 16.342,01 -	€ 19.206,00	€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11	
€ 19.206,01 -	€ 22.128,00	€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71	
€ 22.128,01 -	€ 24.991,00	€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29	
€ 24.991,01 -	€ 27.853,00	€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89	
€ 27.853,01 -	€ 30.820,00	€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47	
€ 30.820,01 -	€ 33.638,00	€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05	
€ 33.638,01 -	€ 36.502,00	€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64	
€ 36.502,01 -	€ 39.424,00	€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24	
€ 39.424,01 -	€ 42.287,00	€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82	
€ 42.287,01 -	€ 45.149,00		€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41	
€ 45.149,01 -	€ 48.073,00		€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99	
€ 48.073,01 -	€ 50.936,00			€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58	
€ 50.936,01 -	€ 53.798,00			€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18	
€ 53.798,01 -	€ 56.661,00				€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76	
€ 56.661,01 -	€ 59.523,00				€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34	
€ 59.523,01 -	€ 62.385,00					€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94	
€ 62.385,01 -	€ 65.248,00					€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52	
€ 65.248,01 -	€ 68.110,00						€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10	
€ 68.110,01 -	€ 70.972,00						€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71	
€ 70.972,01 -	€ 73.835,00							€ 107,29	€ 107,29	
€ 73.835,01 -	€ 76.697,00							€ 56,88	€ 56,88	

* In presenza di altri figli maggiorenni / Bei Vorhandensein weiterer volljähriger Kinder

⁷³ L'originaria Tabella è stata sostituita, dapprima dall'art. 4, comma 14 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e, successivamente, dalla Tabella C) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3, lettera d) della citata ultima legge.